

# Business Travel

Condizioni di assicurazione

**Allianz**  **Lloyd Adriatico**



# sommario

<b>DEFINIZIONI</b> .....	pag. 3
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione .....	" 5
Art. 2 Validità territoriale .....	" 5
<b>ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO</b> .....	" 6
Art. 3 Guardia medica 24 ore .....	" 6
Art. 4 Consulti telefonici tra specialisti .....	" 6
Art. 5 Invio di medicinali all'estero .....	" 6
Art. 6 Segnalazione di un medico specialista .....	" 7
Art. 7 Trasferimento ad un Centro ospedaliero di Alta Specializzazione .....	" 7
Art. 8 Interprete a disposizione all'estero .....	" 7
Art. 9 Familiare accanto .....	" 7
Art. 10 Rientro e rimpatrio sanitario .....	" 7
Art. 11 Spese di sostituzione di un collaboratore .....	" 8
Art. 12 Trasferimento/Rimpatrio della salma .....	" 8
<b>ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE</b> .....	" 9
Art. 13 Trasferimento sanitario dal domicilio .....	" 9
Art. 14 Supporto psicologico telefonico .....	" 9
Art. 15 Assistenza psicologica .....	" 9
Art. 16 Invio di un medico al domicilio .....	" 9
Art. 17 Invio di infermiere al domicilio .....	" 10
Art. 18 Invio di colf a domicilio .....	" 10
Art. 19 Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione .....	" 10
<b>ASSISTENZA AI FAMILIARI A CASA</b> .....	" 12
Art. 20 Consulenza sanitaria .....	" 12
Art. 21 Trasmissione messaggi urgenti al familiare in viaggio .....	" 12
Art. 22 Invio di un medico .....	" 12
Art. 23 Trasporto in ambulanza in Italia .....	" 13
Art. 24 Trasferimento ad un Centro di Alta Specializzazione .....	" 13
Art. 25 Rientro anticipato a seguito di gravi motivi familiari .....	" 13
<b>GARANZIA BAGAGLIO</b> .....	" 14
Art. 26 Bagaglio .....	" 14
<b>ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ</b> .....	" 16
Art. 27 Invio carro attrezzi per il traino .....	" 16
Art. 28 Proseguimento del viaggio .....	" 16
Art. 29 Recupero del veicolo .....	" 16
Art. 30 Spese di custodia .....	" 16
Art. 31 Anticipo cauzione penale all'estero .....	" 16

<b>ASSISTENZA PER SPESE MEDICHE (garanzia facoltativa) .....</b>	<b>" 17</b>
Art. 32 Rimborsamento spese mediche.....	" 17
<b>NORME GENERALI.....</b>	<b>" 19</b>
Art. 33 Identificazione degli Assicurati.....	" 19
Art. 34 Pagamento del premio, durata e decorrenza della copertura assicurativa .....	" 19
Art. 35 Regolazione premio .....	" 19
Art. 36 Diritto di recesso.....	" 20
Art. 37 Oneri fiscali.....	" 20
Art. 38 Rinvio alle norme di legge .....	" 20
Art. 39 <b>Norme comuni a tutte le prestazioni assistenza .....</b>	<b>" 20</b>
Art. 40 <b>Istruzioni per la richiesta di assistenza .....</b>	<b>" 22</b>
Art. 41 <b>Istruzioni per la garanzia bagaglio .....</b>	<b>" 22</b>

# definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Soggetto destinatario delle prestazioni assicurative
<b>ASSICURAZIONE</b>	Insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza
<b>CONTRAENTE</b>	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
<b>IMPRESA</b>	Allianz S.p.A.
<b>INDENNITÀ/INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	Somma riconosciuta dall'Impresa in caso di sinistro
<b>CENTRALE OPERATIVA</b>	La struttura di Mondial Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>EVENTO</b>	L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri
<b>BAGAGLIO</b>	L'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature fotocineottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio
<b>MISSIONE DI LAVORO</b>	Viaggio al di fuori della propria Provincia di residenza per ragioni di servizio
<b>INFORTUNIO</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili
<b>MALATTIA</b>	Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio
<b>INFORTUNIO GRAVE</b>	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili che abbia comportato la necessità di un ricovero ospedaliero

**FAMILIARE**

Il familiare convivente - risultante dallo stato di famiglia - dell'Assicurato beneficiario delle prestazioni "L'assistenza ai familiari a casa"

**MASSIMALE**

Somma sino alla concorrenza della quale l'Impresa presta l'Assicurazione

**ALLIANZ S.p.A. presta, in collaborazione con MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A., di seguito indicata con il proprio marchio commerciale “MONDIAL ASSISTANCE”, le seguenti garanzie e prestazioni di assistenza:**

### **Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione**

Le garanzie sono valide ed operanti nei confronti dei dipendenti - identificati in polizza - dell’azienda contraente in occasione di missioni di lavoro.

Le prestazioni sono valide per viaggi effettuati dagli Assicurati a scopo di affari al di fuori della Provincia di residenza. La copertura ha inizio dal momento in cui l’Assicurato sale sul mezzo di trasporto che lo condurrà al di fuori dalla Provincia di residenza ed avrà termine con il suo rientro. Sono compresi in garanzia il soggiorno e le attività professionali scopo della missione di lavoro.

La durata massima della copertura assicurativa per ogni viaggio è di 90 giorni consecutivi dalla data dell’ultima partenza dell’Assicurato per la destinazione del servizio.

### **Art. 2 – Validità territoriale**

- Assistenza sanitaria in viaggio: Mondo o come indicato nelle singole garanzie.
- Assistenza sanitaria domiciliare in caso di infortunio grave: Italia
- Assistenza ai familiari a casa: Italia
- Garanzia Bagaglio: Mondo
- Assistenza alla Mobilità: Italia e Paesi Carta Verde
- Assistenza Spese Mediche: Mondo o come indicato nelle singole garanzie.

# assistenza sanitaria in viaggio

## Art. 3 – Guardia medica 24 ore

Quando l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici la Guardia Medica di **Mondial Assistance** è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione per sottoporsi ad interventi di particolare complessità, **Mondial Assistance** mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione, ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite la Guardia Medica di **Mondial Assistance** con uno specialista in: dermatologia, cardiologia, dietologia, geriatria, ginecologia, ortopedia e pediatria che sarà a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita.

## Art. 4 – Consulti telefonici tra specialisti

Quando le condizioni dell'Assicurato, valutate dal proprio medico specialista, richiedono un consulto fra specialisti, **Mondial Assistance** organizza un primo contatto telefonico fra la Guardia Medica e lo specialista che ha in cura l'Assicurato e successivamente un ulteriore contatto telefonico con uno o più specialisti, tenendo a proprio carico le loro parcelle fino alla concorrenza del massimale di Euro 516,00 per evento e per anno assicurativo.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

## Art. 5 – Invio di medicinali all'estero

Quando i medicinali, regolarmente prescritti all'Assicurato e commercializzati in Italia, non sono reperibili in loco ed a giudizio dei medici della Centrale Operativa di **Mondial Assistance** non vi sono specialità medicinali equivalenti nel Paese straniero in cui si trova l'Assicurato, **Mondial Assistance**, dopo aver ritirato la ricetta presso il medico curante dell'Assicurato in Italia, invia i medicinali occorrenti con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme internazionali che ne regolano il trasporto.

A carico dell'Assicurato resta soltanto il costo dei medicinali.

## **Art. 6 – Segnalazione di un medico specialista**

Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio durante il viaggio, necessita di una visita medica, **Mondial Assistance** provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, a segnalare un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali.

## **Art. 7 – Trasferimento ad un Centro ospedaliero di Alta Specializzazione**

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie locali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di **Mondial Assistance**, il trasferimento dell'Assicurato in un Centro ospedaliero di Alta Specializzazione, **Mondial Assistance** provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

## **Art. 8 – Interprete a disposizione all'estero**

Quando l'Assicurato, a seguito di ricovero ospedaliero all'estero, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, **Mondial Assistance** mette a disposizione un interprete tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 300,00 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Mondo con esclusione dell'Italia.

## **Art. 9 – Familiare accanto**

In caso di ricovero dell'Assicurato superiore a 10 giorni, od in caso di suo decesso, **Mondial Assistance** mette a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1<sup>a</sup> classe) per recarsi sul posto, tenendo i relativi costi a proprio carico.

## **Art. 10 – Rientro e rimpatrio sanitario**

Quando, a seguito di infortunio o malattia, le condizioni dell'Assicurato in viaggio al di fuori della propria Provincia di residenza, accertate dalla Guardia Medica di **Mondial Assistance** in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, **Mondial Assistance** organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. **Mondial Assistance** ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

### **Art. 11 – Spese di sostituzione di un collaboratore**

Nel caso in cui l'Assicurato abbia beneficiato della prestazione "Rientro/ Rimpatrio Sanitario " o "Rientro anticipato a seguito di gravi motivi familiari", **Mondial Assistance** metterà a disposizione del Contraente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1<sup>a</sup> classe) per permettere ad un collega di lavoro dell'Assicurato di recarsi sul posto e sostituirlo, tenendo i relativi costi a proprio carico.

### **Art. 12 – Trasferimento/Rimpatrio della salma**

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'estero, **Mondial Assistance** si incarica, a proprie spese, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto, del trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) dal luogo dove si è verificato il decesso al luogo di inumazione.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. Inoltre, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, **Mondial Assistance** vi provvede a proprie spese.

# assistenza sanitaria in caso di infortunio grave

Assistenza prestata in seguito ad infortunio grave occorso all'estero per il quale l'assicurato si è avvalso della garanzia "Rimpatrio sanitario". L'erogazione delle prestazioni avverrà dal 3° giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione della richiesta di attivazione di ciascun servizio da parte dell'Assicurato.

## PRIMA DEL RICOVERO

### Art. 13 – Trasferimento sanitario dal domicilio

Quando l'Assicurato, in seguito a infortunio grave occorso all'estero, una volta rientrato in Italia, necessita di un ricovero ospedaliero ma in strutture diverse da quelle sanitarie ed ospedaliere della Regione italiana di residenza, **Mondial Assistance**, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato effettuata dai propri medici d'intesa con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo.

Il trasporto può essere effettuato con:

- ambulanza;
- treno in vagone letto;
- aereo di linea (anche barellato).

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.

## DOPO IL RICOVERO

### Art. 14 – Supporto psicologico telefonico

Quando l'Assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per infortunio grave occorso all'estero, è colto da disturbi trattabili dallo psicoterapeuta, **Mondial Assistance** provvede a metterlo in contatto con uno psicologo convenzionato nel più breve tempo possibile per un primo supporto telefonico da parte di uno specialista.

### Art. 15 – Assistenza psicologica

Qualora lo specialista intervenuto per fornire il supporto telefonico ritenga necessario che l'Assicurato si sottoponga ad un ciclo di terapia, **Mondial Assistance** provvede ad organizzare una visita presso un proprio psicologo convenzionato in zona tenendo a proprio carico il costo della terapia fino ad un massimo di Euro 200,00.

### Art. 16 – Invio di un medico al domicilio

Quando l'Assicurato in seguito a dimissioni ospedaliere per infortunio grave occorso all'estero, rientrato in Italia, necessita di un medico presso la propria abitazione durante le ore notturne o nei giorni

festivi, e non riesca a reperire il suo medico curante, **Mondial Assistance** provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare, tenendone a carico i costi, uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, **Mondial Assistance** organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

Validità territoriale: Italia.

### **Art. 17 – Invio di un infermiere a domicilio**

Quando l'Assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per infortunio grave occorso all'estero, rientrato in Italia necessiti di assistenza infermieristica per i primi 15 giorni successivi alla dimissione, **Mondial Assistance** provvede ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di Euro 258,00 per evento e per anno assicurativo.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere/a, **Mondial Assistance** provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Validità territoriale: Italia.

### **Art. 18 – Invio di colf a domicilio**

Quando l'Assicurato, in seguito a ricovero ospedaliero per infortunio grave occorso all'estero, rientrato in Italia, necessiti di un aiuto domestico entro i primi 15 giorni successivi alla dimissione, **Mondial Assistance** provvede ad inviare una colf al domicilio, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un massimo di Euro 258,00 per evento e per anno assicurativo.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire una colf, **Mondial Assistance** provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, fino al massimale suindicato, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Validità territoriale: Italia.

### **Art. 19 – Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione**

Quando, in seguito a ricovero ospedaliero per infortunio grave occorso all'estero, l'Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico di riferimento a livello internazionale per la specifica patologia, **Mondial Assistance** mette a disposizione la propria équipe medica per fornire la prestazione richiesta. Tale prestazione sarà erogata entro 10 giorni dalla ricezione della domanda. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante.

In particolare **Mondial Assistance**:

- acquisirà e verificherà tutta la relativa documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato;
- ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica.

**Mondial Assistance** fornirà, altresì, all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche nell'ambito del primo sostegno psicologico per l'Assicurato o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi.

Se necessario, **Mondial Assistance** provvederà alla traduzione in inglese o francese di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva refertazione, tenendo a proprio carico i relativi costi.

Per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate l'Assicurato dovrà fornire ai medici di **Mondial Assistance** specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.

# assistenza ai familiari a casa

Assistenza prestata ai familiari dell'Assicurato in missione di lavoro, purché conviventi e risultanti dallo stato di famiglia.

## Art. 20 – Consulenza sanitaria

### • **Informazione ed orientamento medico telefonico**

Quando il familiare dell'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di **Mondial Assistance** è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

### • **Consulenza sanitaria di Alta Specializzazione**

Quando, in seguito ad infortunio o malattia tali da comportare interventi di particolare complessità, il familiare dell'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di Alta Specializzazione in Italia e nel Mondo, **Mondial Assistance** mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra il familiare dell'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua.

I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

## Art. 21 – Trasmissione messaggi urgenti al familiare in viaggio (Garanzia erogata da Mondial Assistance per il tramite di Mondial Service Italia s.r.l.)

Quando il familiare dell'Assicurato deve comunicare con l'Assicurato in viaggio all'estero ed è impossibilitato a farlo, **Mondial Service Italia**, nei limiti del possibile, effettua 4 telefonate nell'arco delle 12 ore successive per comunicare il messaggio all'Assicurato.

Analogamente può essere utilizzato il servizio per messaggi indirizzati al familiare dell'Assicurato.

Validità territoriale: Estero.

## Art. 22 – Invio di un medico

Quando il familiare dell'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visita medica, **Mondial Assistance** provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare un medico convenzionato. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, **Mondial Assistance** organizza il trasferimento del familiare dell'Assicurato con ambulanza ad un ospedale per le cure del caso.

Limiti territoriali: Italia

### **Art. 23 – Trasporto in ambulanza in Italia**

Quando il familiare dell'Assicurato necessita, a giudizio della Guardia Medica di **Mondial Assistance**, di un trasporto in ambulanza dal proprio domicilio all'ospedale più vicino o dall'ospedale al proprio domicilio dopo le dimissioni da un ricovero, la Centrale Operativa di **Mondial Assistance** provvede ad organizzarne il trasporto.

### **Art. 24 – Trasferimento ad un Centro di Alta Specializzazione**

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie locali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di **Mondial Assistance**, il trasferimento del familiare dell'Assicurato in un Centro ospedaliero di Alta Specializzazione, **Mondial Assistance** provvede ad organizzare il trasporto sanitario del familiare dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con il familiare dell'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

I suddetti costi di trasferimento restano interamente a carico del familiare dell'Assicurato.

Non esistono limitazioni territoriali alla presente garanzia.

### **Art. 25 – Rientro Anticipato a seguito di gravi motivi familiari**

Quando l'Assicurato, in viaggio all'estero, deve rientrare immediatamente al proprio domicilio a seguito di gravi motivi familiari, **Mondial Assistance** ne organizza il rientro, tenendo a proprio carico le spese di viaggio fino alla concorrenza del massimale di Euro 500,00 per evento e per anno assicurativo.

Validità territoriale: Mondo con l'esclusione dell'Italia.

(Per gravi motivi familiari si intende, a titolo esemplificativo, il decesso o il ricovero ospedaliero, per gravi patologie, di un familiare od affine entro il 2° grado).

# garanzia bagaglio

## Art. 26 – Bagaglio

**Mondial Assistance** indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le per valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.

**Mondial Assistance** rimborsa anche, nel limite del massimale Assicurato e fino al massimo di Euro 200,00 per persona e per periodo assicurativo, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. La garanzia decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

**Mondial Assistance** non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

## Esclusioni

**Mondial Assistance** non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
- c) verificatisi quando:
  - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
  - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
  - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vista dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono, inoltre, esclusi i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).

## Disposizioni e limitazioni

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del massimale assicurato di Euro 500,00 per persona e per periodo assicurativo indicato in polizza. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" con il limite massimo:

- per oggetto di Euro 150,00;
  - per collo di Euro 500,00;
  - per nucleo familiare di Euro 2.500,00.
- b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
- c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- d) successivamente a quello del vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del massimale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

# assistenza alla mobilità

(garanzie operanti in Italia e nei Paesi di validità della Carta Verde)

## **Art. 27 – Invio carro attrezzi per il traino**

Quando, a seguito di incidente stradale, il veicolo dell'Assicurato, in missione di lavoro, risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, **Mondial Assistance** invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina autorizzata più vicina oppure, in accordo con l'Assicurato, all'officina generica più vicina, e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 130,00. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di incidente stradale avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato **Mondial Assistance** al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto di **Mondial Assistance**. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

## **Art. 28 – Proseguimento del viaggio**

Quando, a seguito di incidente stradale, il veicolo resta immobilizzato per oltre 8 ore di manodopera effettiva, **Mondial Assistance**, consente all'Assicurato e agli eventuali altri trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione prendendo a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di Euro 1.000,00 per evento e per periodo assicurativo. Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (1<sup>a</sup> classe).

## **Art. 29 – Recupero del veicolo**

A seguito di incidente stradale, quando le riparazioni sono terminate, l'Assicurato potrà richiedere a **Mondial Assistance** un biglietto di sola andata ferroviario (1<sup>a</sup> classe) o aereo (classe turistica) per recuperare il veicolo riparato.

## **Art. 30 – Spese di custodia**

A seguito di incidente stradale, quando le riparazioni sono terminate **Mondial Assistance** provvede a pagare le spese di custodia del veicolo per il periodo intercorrente tra l'incidente ed il ritiro sino ad un importo massimo di Euro 155,00 per evento e per periodo assicurativo indicato in polizza.

## **Art. 31 – Anticipo cauzione penale all'Estero**

A seguito di incidente stradale avvenuto in viaggio all'estero, quando le Autorità locali dispongano il "fermo" dell'Assicurato, **Mondial Assistance** provvede a versare la cauzione fino ad un massimo di Euro 5.175,00 al fine di ottenere la libertà provvisoria. Tale garanzia è operativa a fronte di adeguata garanzia pecuniaria che l'Assicurato dovrà fornire a **Mondial Assistance**.

# assistenza spese mediche

## Art. 32 – Rimborso spese mediche

**Mondial Assistance**, preventivamente contattata, provvede:

- 1) al pagamento diretto fino a  
**Euro 15.000,00** per viaggi con destinazione Mondo  
**Euro 5.000,00** per viaggi con destinazione Europa  
**Euro 1.000,00** per viaggi con destinazione Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano  
**delle spese ospedaliere e chirurgiche** con il sottolimito per le rette di degenza di Euro 250,00 al giorno.

Nei casi in cui **Mondial Assistance** non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate purché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

**Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.**

Inoltre, **Mondial Assistance** provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

- 2) **al rimborso fino a**  
**Euro 5.000,00** per viaggi con destinazione Europa/Mondo  
**Euro 1.500,00** per viaggi con destinazione Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano  
**delle spese di trasporto** dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

- 3) **al rimborso fino a**  
**Euro 1.250,00** per viaggi con destinazione Europa/Mondo  
**Euro 500,00** per viaggi con destinazione Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

**delle spese:**

- **per visite mediche;**
- **farmaceutiche**, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- **per cure ambulatoriali;**
- **per cure sostenute al rientro**, entro 30 giorni, solo per le conseguenze dirette di un infortunio verificatosi in viaggio.

- 4) **al rimborso fino a Euro 250,00** delle spese:

- **mediche di bordo;**
- **per cure odontoiatriche urgenti.**

**Le prestazioni di assistenza per le “spese mediche” sono regolate anche dalle norme che seguono:**

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite nei limiti del massimale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) **Mondial Assistance** sostiene direttamente o rimborsa le “Spese mediche” anche più volte nel corso del viaggio ma fino:
- ad esaurimento del massimale assicurato per persona;
  - ad un capitale massimo per evento che coinvolga più persone assicurate con la stessa polizza **Mondial Assistance** di Euro 500.000,00.

Se il predetto limite massimo è insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, **Mondial Assistance** liquida ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di polizza.

# norme generali

## **Art. 33 – Identificazione degli Assicurati**

È fatto obbligo al Contraente di comunicare le generalità degli Assicurati; qualora sia esonerato da tale obbligo, per l'identificazione delle persone assicurate, si farà riferimento a registri, atti e registrazioni ufficiali tenuti dal Contraente, il quale si impegna a esibirne copia a semplice richiesta dell'Impresa.

## **Art. 34 – Pagamento del premio, durata e decorrenza della copertura assicurativa**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima si intende prorogata per un anno e così successivamente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

## **Articolo 35 – Regolazione del premio**

Qualora il premio venga convenuto, in tutto o in parte, in base agli elementi di rischio variabili, e venga anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. La regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:

- entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni,

trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare esibire i libri paga.

### **Art. 36 – Diritto di recesso**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

### **Art. 37 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 38 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

### **Art. 39 – Norme comuni a tutte le prestazioni assistenza**

- 1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
- 2) Sono escluse prestazioni dipendenti:
  - dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
  - dalla pratica di sport esercitati a livello professionistico ed agonistico ed inoltre durante la pratica di hockey, scalata di qualsiasi tipo, canyoning, rafting, skeleton, bob, speleologia, salto dal trampolino con sci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci fuori pista (free ride), immersioni con autorespiratore oltre ai 30 metri di profondità, gli sport motonautici, automobilistici e motociclistici, sport estremi;
  - dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale e/o temerario (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative, artiche, regate oceaniche ecc.);

- pratica di sport aerei in genere;
- dalla partecipazione a delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- da sommovimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- da abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- da viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- da interruzione volontaria della gravidanza;
- da cure riabilitative;
- dall'acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- da prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- da visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- da espianti e/o trapianti di organi;
- da guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
  - l'organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia "Spese Mediche" il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il day hospital. In questo caso, **Mondial Assistance** se non contattato durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato.
- 3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, **Mondial Assistance Italia** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
  - 4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di **Mondial Assistance Italia** derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.
  - 5) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

**N.B.** Tutte le prestazioni sono fornite per la durata del viaggio assicurato e secondo quanto previsto nelle singole garanzie ed esclusivamente per soggiorni non superiori a **90** giorni consecutivi

## **Art. 40 – Istruzioni per la richiesta di assistenza**

Per permettere l'intervento immediato di **Mondial Assistance** l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

telefono dedicato	02.26.609.225
linea verde personalizzata	800.537.812
Telefax	02.70.630.091

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui si necessita;
- nome e cognome;
- recapito personale;
- numero della propria polizza emessa da Allianz S.p.A.;
- indirizzo e luogo da cui si chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di **Mondial Assistance**, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

### **Mondial Assistance Italia S.p.a.**

Via Ampère, 30  
20131 MILANO (MI)

**N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI CAB e CIN.

## **Art. 41 – Istruzioni per la garanzia bagaglio**

### **in caso di danni subiti in aeroporto:**

- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

### **in caso di danni subiti in altre circostanze:**

- sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al vettore od all'albergatore eventualmente responsabili;
- dare avviso scritto a **Mondial Assistance** entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, recapito e numero della presente polizza, indicando, inoltre, quale destinatario:

### **Mondial Assistance Italia S.p.A.**

#### **Servizio Liquidazione Danni**

**Via Ampère 30**

**20131 Milano (MI)**

**telefono 02.26.609.504**

**Telefax 02.26.695.593**

- presentare, anche successivamente, la copia della denuncia scritta e del reclamo effettuati dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o dei beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.







# Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Lloyd Adriatico

## Allianz S.p.A.

Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste  
Telefono +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
[www.allianzlloydadriatico.it](http://www.allianzlloydadriatico.it)



Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963  
Capitale sociale Euro 403.000.000 int. vers.  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398  
Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.

Contatta il tuo agente per qualsiasi chiarimento

